

Circolare n° 16 del 09/12/2020 – “DECRETO RISTORI TER e DECRETO RISTORI QUATER”

Gentili Clienti,

con la presente Circolare esaminiamo i provvedimenti legislativi introdotti dal Decreto Ristori Ter (D.L. 154/2020) e dal Decreto Ristori Quater (D.L. 157/2020).

DECRETO RISTORI ter D.L. 154/2020		ART.
1.	Novità introdotte dal Decreto Ristori Ter	

DECRETO RISTORI quater D.L. 157/2020		ART.
2.	Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP	1
3.	Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre	2
4.	Proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP	3
5.	Proroga termini definizioni agevolate	4
6.	Estensione dell'applicazione dell'art. 1 del DL 137/2020 ad ulteriori attività economiche	6
7.	Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione	7
8.	Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU	8
9.	Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite	9
10.	Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi	11
11.	Contributi per la filiera della ristorazione	21

1. NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO RISTORI TER

In seguito alle nuove ordinanze del Ministero della Salute per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che hanno determinato il **cambiamento di colorazione di alcune Regioni** che sono divenute “arancioni” o “rosse”, il decreto Ristori Ter ha previsto il **rifinanziamento dei fondi** volti a coprire le agevolazioni fiscali di cui al **decreto Ristori Bis** (vedi [Circolare di Studio n. 15 del 17/11/2020](#)).

Inoltre, il decreto Ristori Ter ha integrato l'Allegato 2 del D.L. Ristori Bis, introducendo tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni i **commercianti al dettaglio di calzature e accessori**, codice ATECO 47.72.10.

2. PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

Viene disposta la **proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IRAP**, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.

Inoltre, **se i suddetti soggetti hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e abbiano subito, nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%**, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP è **prorogato al 30 aprile 2021**.

La proroga di cui sopra si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, **anche ai soggetti che operano nei settori economici di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto "Ristori-bis" (D.L. n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone "rosse" e ai ristoranti operanti nelle zone "rosse" ed "arancioni"**.

Restano ferme le proroghe già previste dall'art. 98 del decreto "Agosto" (D.L. 104/2020) e dall'art. 6 del decreto "Ristori-bis" (D.L. 149/2020).

3. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

E' prevista la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre, per determinati soggetti.

Ambito soggettivo

- **soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;**
- **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;**
- **indipendentemente dai ricavi/compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato/corrispettivi, soggetti esercenti attività sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3/11/2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi/scommesse/bingo, sale teatrali/cinematografiche, sale da ballo/discoteche) aventi domicilio/sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione/Provincia autonoma).**
- **indipendentemente dai ricavi/compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato/corrispettivi, soggetti esercenti attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio/sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata/massima gravità ("3" - "4") e da un livello di rischio alto individuate alla data del 26/11/2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3/11/2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone "arancio"/zone "rosse");**
- **indipendentemente dai ricavi/compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato/corrispettivi, soggetti operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis", nonché esercenti attività alberghiera/agenzia di viaggi/tour operator, con domicilio/sede legale o operativa nelle aree**

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26/11/2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”).

Ambito oggettivo

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a:

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e dell’addizionale regionale/comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta;
- IVA (scadenze del mese di Dicembre, compreso l’acconto IVA);
- contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi o **in unica soluzione entro il 16/3/2021** ovvero fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo, di cui la prima scadente il 16/3/2021.

4. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP

Il termine per la **presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte** sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive in scadenza il 30 novembre 2020, è **prorogato al 10 dicembre 2020**.

5. PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE

Viene esteso dal 10 dicembre 2020 al **1° marzo 2021 il termine** relativo:

- Alla “**rottamazione-ter**” (artt. 3 e 5 D.L. 119/2018 e art. 16-bis D.L. 34/2019);
- Al “**saldo e stralcio**” (art. 1 c. 190 e 193 Legge 145/2018).

Dunque entro tale data può essere effettuato il versamento di tutte le rate dei predetti istituti agevolativi in scadenza nel 2020.

6. ESTENSIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DEL DL 137/2020 AD ULTERIORI ATTIVITA’ ECONOMICHE

Possono accedere ai **contributi a fondo perduto** previsti dall’art. 1 del decreto “Ristori” (D.L. 137/2020) anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del decreto Ristori quater**.

7. RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE

Il Decreto ha riscritto la disciplina della dilazione dei pagamenti, ovvero l’ art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo che **a seguito della presentazione** all’Agente della riscossione della **domanda di rateazione** da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e **fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa/decadenza dalla dilazione**:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi/ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021:

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

- sale **da 5 a 10 il numero di rate** che, se non pagate, **determinano la decadenza della rateizzazione**..
- viene elevato a euro **100.000** (in luogo di euro 60.000) il limite delle somme iscritte a ruolo oltre il quale il contribuente è **tenuto a documentare** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione.

I contribuenti decaduti anteriormente alla data di inizio della sospensione Covid dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali **potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021**.

8. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU

Vengono previste una serie di **esenzioni dal versamento della seconda rata IMU, riguardanti gli immobili:**

- 1) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- 2) rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
- 3) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- 4) rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- 5) destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
- 6) in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell'allegato 1 al decreto "Ristori";
- 7) delle attività elencate nell'allegato 2 al Decreto "Ristori-bis", se con sede in zona rossa.

In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti 1) e 2), **per godere dell'esonero è necessario che i soggetti d'imposta (e non più i proprietari) siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

9. INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori, **viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro erogata una tantum dall'INPS**.

Nuove indennità onnicomprensive, sempre pari a 1.000 euro, sono riconosciute ai lavoratori appartenenti alle categorie già contemplate dal Decreto Rilancio **che non hanno in precedenza beneficiato delle indennità dallo stesso previste per carenza di requisiti o per aver omesso la domanda**.

Nello specifico, si tratta di:

- **lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali**, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL "Ristori-quater" (coincidente con il 30 novembre 2020) e che abbiano svolto la

- prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (non titolari di pensione, lavoro dipendente o NASpI);
- **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione);
 - **lavoratori intermittenti** con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione);
 - **lavoratori autonomi occasionali**, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione);
 - **incaricati alle vendite a domicilio** iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” e non ad altre forme previdenziali obbligatorie (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione);
 - **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali**, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente);
 - **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e fino alla data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

I predetti lavoratori, **che non hanno beneficiato delle indennità previste dal DL “Ristori”, devono presentare apposita domanda all’INPS entro il 15 dicembre 2020.**

10. DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI

È riconosciuta un’indennità di **800 Euro per il mese di dicembre** ai lavoratori che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa dell’emergenza epidemiologica, impiegati con **rapporti di collaborazione** presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali e le società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai soggetti percettori di altro reddito o di reddito di cittadinanza o di reddito di emergenza.

Le domande vanno presentate **entro il 7 dicembre** alla società Sport e Salute Spa. Ai soggetti già beneficiari di analoghe indennità erogate da Sport e Salute Spa, l’indennità verrà erogata senza dover presentare ulteriore domanda.

11. CONTRIBUTI PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Viene modificato l'art. 58 del DL 104/2020 ("DL Agosto"), prevedendo che possano accedere ai contributi previsti per la filiera della ristorazione le imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. È inoltre previsto che gli ittiturismi, ai fini del presente articolo, si identifichino nel codice ATECO 56.10.12.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati